

MICROS AUTOMATION GMBH | SRL

Industriezone | Zona Industriale 1/A
39030 Gais (BZ) Italy

Tel. +39 0474 550 517

Mail. info@micros-automation.com

micros-automation.com

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
MICROS AUTOMATION SRL**

1. Applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di acquisto (qui di seguito "CGA") si applicano tra la Micros Automation GmbH e tutti i fornitori (persone fisiche e giuridiche; qui di seguito i "Fornitori") al negozio giuridico in oggetto e, rispetto ai Fornitori aziendali, anche a tutti i negozi successivi anche quando, nel singolo caso, non vi sia fatto espressamente riferimento, in particolare in caso di ordini successivi e integrativi futuri.
- 1.2 Nei confronti dei Fornitori aziendali, trova applicazione sempre la stesura delle nostre CGA in vigore al momento della stipula del contratto, consultabile online sulla nostra homepage www.micros-automation.com.
- 1.3 Stipuliamo contratti esclusivamente sulla base delle nostre CGA.
- 1.4 Per acquisire validità, condizioni commerciali del fornitore oppure modifiche e integrazioni alle nostre CGA necessitano del nostro espresso consenso che, per i Fornitori aziendali, deve essere fornito per iscritto.
- 1.5 Condizioni commerciali del fornitore non saranno accettate nemmeno se, al ricevimento delle stesse, non ci opporremo espressamente.

2. Stipula del contratto

- 2.1. Sono giuridicamente vincolanti solamente gli ordini conferiti per iscritto. In caso di transazioni commerciali semplici, il nostro ordine ha validità di lettera di conferma commerciale.
- 2.2. Promesse, assicurazioni e garanzie da parte nostra o accordi diversi da queste CGA connessi alla stipula del contratto diventeranno vincolanti, per i Fornitori aziendali, solo attraverso un nostro ordine scritto. Per l'ambito di fornitura fa fede il nostro ordine scritto. Accordi verbali accessori e assicurazioni da parte di nostri collaboratori e rappresentanti necessitano della nostra conferma scritta per acquisire efficacia giuridica.
- 2.3. Le macchine devono essere offerte nella versione più recente, corrispondere alle ultime conoscenze e allo stato attuale della tecnica nel settore della costruzione di macchine ed essere costruite utilizzando parti conformi alle norme ÖNORM/DIN/EN. Tutte le macchine, i sistemi e gli apparecchi offerti devono rispettare tutte le norme di legge, in particolare le disposizioni in materia di protezione del Regolamento sulla sicurezza delle macchine nella stesura aggiornata in vigore, e le disposizioni delle norme ÖNORM, DIN, EN e VDE.

- 2.4. Le parti e gli elementi della macchina devono essere configurati e disposti in modo da poter essere ispezionati, sostituiti e sottoposti a manutenzione in modo adeguato e rapido, in particolare senza dover smontare prima altre parti della macchina.
 - 2.5. I preventivi sono gratuiti, salvo diversi accordi espressi in merito. In caso di progetti cospicui, si può concordare espressamente un compenso per un preventivo. Qualora segua un ordine, il compenso per il preventivo (pattuito) sarà accreditato nella relativa fattura.
3. Obbligo di prova e consulenza
 - 3.1 Il fornitore è tenuto a informarsi presso di noi sull'uso previsto degli oggetti da lui forniti e, a tale riguardo, anche a tenere in considerazione le variazioni stagionali e altre delle condizioni d'uso e di impiego. Deve informarsi sui regolari tempi di funzionamento e sulle possibilità di manutenzione delle macchine. Il fornitore si assume, come obbligo indipendente, di consigliarci nella scelta e nelle specifiche degli oggetti da fornire e anche, in particolare, a farci presenti eventuali perplessità circa l'idoneità all'uso previsto degli oggetti da noi scelti e delle nostre specifiche.
 - 3.2 Il fornitore ci comunicherà immediatamente per iscritto eventuali sua perplessità sul modo di eseguire la fornitura / prestazione da noi richiesto o qualora si senta ostacolato da noi o da terzi nell'esecuzione della fornitura / prestazione.
 4. Modifica della prestazione, recesso
 - 4.1. Possiamo esigere modifiche successive all'ambito di fornitura pattuito in termini di esecuzione e quantità, nella misura in cui particolari ragioni aziendali lo richiedano (ad es. situazione degli ordini notevolmente diversa presso di noi) e la modifica sia normale consuetudine commerciale o ragionevole per il fornitore.
 - 4.2. Fino alla completa esecuzione dell'ordine da parte del fornitore abbiamo il diritto, in qualsiasi momento, di annullarlo o revocarlo in tutto o in parte, previo rispetto di un preavviso adeguato. In tal caso, non siamo tenuti a pagare il prezzo per le merci o i servizi.
 - 4.3. Possiamo revocare o risolvere il contratto per giusta causa in qualsiasi momento immediatamente, senza rimborso dei costi, in particolare nel caso in cui il fornitore abbia presentato domanda di apertura della procedura di insolvenza, abbia interrotto i pagamenti non solo temporaneamente oppure sia stata aperta la procedura di insolvenza sul patrimonio del fornitore o l'apertura sia stata rifiutata per mancanza di massa.
 - 4.4. Se è oggetto del contratto la realizzazione di un'opera, il fornitore non ha facoltà, senza il nostro preventivo consenso scritto, di far eseguire la prestazione principale da lui dovuta da terzi (ad es. subappaltatori).
 5. Prezzi
 - 5.1. I prezzi sono prezzi netti al netto dell'IVA di legge di volta in volta applicabile. Salvo diversi accordi scritti espressi al riguardo, i prezzi s'intendono DDP (luogo indicato) secondo INCOTERMS 2010, a cui si aggiungono eventuali costi per l'imballo, la spedizione ed ev. il montaggio, che devono essere comunicati anticipatamente per iscritto. Ogni modifica ai prezzi necessita del nostro preventivo consenso scritto. Ulteriori forniture/prestazioni e/o modifiche alle stesse saranno compensate solamente se, prima dell'esecuzione della prestazione in questione, sia stato stipulato un accordo integrativo scritto.
 - 5.2. Il pagamento del prezzo pattuito è dovuto entro 60 giorni solari dal completamento della fornitura e della prestazione e dal ricevimento della relativa fattura presso di noi. Se provvediamo al pagamento entro 30 giorni solari, il fornitore ci concede il 3 % di sconto sull'importo lordo della fattura. Eventuali solleciti necessitano della forma scritta e solo allora sarà esigibile una mora di pagamento.

- 5.3. Diritti di compensazione e ritenzione ci spettano nella misura prevista dalla legge.
 - 5.4. Agli interessi di mora si applicano le disposizioni di legge.
6. Termine di consegna, ritardo di consegna
- 6.1. I termini e le date di consegna sono vincolanti per il fornitore. Se il fornitore non provvede alla prestazione entro il termine di consegna pattuito o è in ritardo, ci spettano i diritti di legge, in particolare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito.
 - 6.2. Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto qualora si verificano circostanze, o ne venga a conoscenza, dalle quali risulti l'impossibilità di rispettare i termini e le date di consegna pattuiti.
 - 6.3. In caso di superamento della data di esecuzione per cause di forza maggiore, possiamo esigere la fornitura/prestazione dal fornitore in una data successiva alle condizioni pattuite in origine oppure, allo scadere di una proroga adeguata, revocare o risolvere interamente o parzialmente il contratto.
 - 6.4. La mancanza di documenti, dati e altro materiale da fornire da parte nostra esclude una mora del fornitore solamente se quest'ultimo ne ha sollecitato la messa a disposizione per iscritto e non li ha ricevuti entro un termine adeguato.
 - 6.5. Se il fornitore è in mora per più di 6 giorni solari (calcolati dalla data di consegna pattuita), a partire dal settimo giorno viene addebitata una penale contrattuale pari allo 0,7 % del prezzo netto pattuito per la fornitura per ogni settimana. La penale contrattuale non potrà superare un massimo del 10 % del prezzo netto pattuito ed è soggetta a potere di riduzione del giudice. È fatta salva la rivendicazione di un ulteriore danno. Se non facciamo uso del nostro diritto di recesso di legge, detrarremo la penale contrattuale direttamente dal prezzo netto pattuito per la fornitura e pagheremo, a fornitura avvenuta, un importo decurtato di tale valore. Essa è però dovuta anche qualora esercitiamo il nostro diritto di risoluzione; in questo caso, emetteremo al fornitore una fattura per la penale contrattuale dovuta entro 30 giorni dalla dichiarazione di risoluzione.
 - 6.6. La fornitura deve essere imballata correttamente secondo le prescrizioni di spedizione indicate nell'ordine.
 - 6.7. Il corretto smaltimento ecocompatibile di materiale esausto spetta al fornitore (senza ulteriori costi per noi, salvo che essi non siano stati pattuiti per iscritto).
7. Garanzia
- 7.1. Il fornitore garantisce che la merce fornita è conforme agli accordi contrattuali in termini di qualità, in particolare funzionamento, velocità di lavoro e precisione.
 - 7.2. Il fornitore garantisce di utilizzare il miglior materiale adatto allo scopo e un'esecuzione corretta e conforme, sempre tenendo in considerazione lo stato della scienza e della tecnica più aggiornato.
 - 7.3. Il fornitore garantisce espressamente la completa corrispondenza tra la merce venduta e i campioni, i modelli e le descrizioni da lui forniti.
 - 7.4. Il fornitore è tenuto a venderci solamente merci conformi a tutte le leggi, i regolamenti, le normative e le prescrizioni che lo vincolano e che ci consentano, in relazione alla merce, di rispettare i regolamenti obbligatori senza ulteriori provvedimenti.
 - 7.5. Salvo diversi accordi specificati qui di seguito, ai nostri diritti in caso di vizi giuridici e della cosa della merce fornita, di un montaggio pattuito, un manuale di istruzioni di montaggio o per l'uso da includere nella fornitura e ad altri inadempimenti da parte del fornitore si applicano le norme di legge.
 - 7.6. La nostra denuncia dei vizi nel quadro dell'obbligo di controllo e denuncia secondo il § 377 del codice austriaco delle imprese ("UGB") è

da considerarsi immediata e puntuale se inviata ai Fornitori entro tre mesi.

- 7.7. Se in tentativo di ripristino della conformità da parte del fornitore mediante eliminazione del vizio o fornitura di merce priva di vizi, se egli ha ingiustificatamente rifiutato tale ripristino oppure ha fatto passare un termine congruo da noi fissato, abbiamo liberamente facoltà di eliminare noi stessi il vizio o di farlo eliminare, nel nostro ordine, da terzi e di richiedere il rimborso, da parte del fornitore, delle spese sostenute necessarie oltre a un anticipo commisurato. È fatto comunque salvo il diritto alla risoluzione e al risarcimento di un ulteriore danno.
8. Obblighi del fornitore
- 8.1. Il fornitore delle macchine è tenuto a fornirci tutte le parti di ricambio per un periodo pari al doppio della normale durata utile valida per la macchina.
- 8.2. Previa comunicazione tempestiva, noi, i nostri dipendenti e/o terzi da noi indicati avremo accesso, in qualsiasi momento, agli stabilimenti produttivi del fornitore e/o dei relativi subappaltatori per verificare, tra gli altri, lo stato della produzione, l'uso di materiali idonei, l'impiego della manodopera specializzata necessaria e la corretta esecuzione della prestazione ordinata. Tali ispezioni vengono effettuate senza alcun effetto giuridico in relazione a un'eventuale accettazione. Un'ispezione non sostituisce l'accettazione, né essa limita in alcun modo la responsabilità esclusiva del fornitore in relazione alla sua prestazione; in particolare da essa non può derivare alcuna eccezione di colpa concorrente.
- 8.3. Il fornitore s'impegna a impiegare, per le prestazioni di montaggio presso di noi, esclusivamente personale adeguatamente qualificato con permessi di soggiorno e di lavoro validi e si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme di sicurezza di volta in volta in vigore, in particolare anche quelle da noi comunicate in precedenza, valide per l'accesso ai locali della nostra azienda. Ci riserviamo il diritto di espellere o rifiutare l'accesso a collaboratori del fornitore che non soddisfino i nostri standard di sicurezza. Tutti i costi sorti in conseguenza dell'inosservanza delle clausole precedenti (sia a noi, che al fornitore) sono a carico del fornitore.
9. Diritti di protezione, software
- 9.1. Salvo diversi accordi in un singolo contratto, il fornitore ci concede almeno un diritto di utilizzo non esclusivo e a tempo indeterminato su prodotti hardware a software e la relativa documentazione.
- 9.2. Siamo autorizzati alla duplicazione per finalità di protezione dei dati. Abbiamo inoltre facoltà, facendo presente un'eventuale nota di copyright dell'autore, di cedere tali informazioni ai nostri clienti in relazione all'esecuzione di ordini cliente.
- 9.3. Per il software fornito modificato o sviluppato appositamente per noi, possiamo richiedere il deposito del codice sorgente del codice insieme all'indicazione dell'autore/degli autori presso un notaio a nostra scelta, a nostre spese e sulla base di un mandato fiduciario, che autorizzi il notaio a consegnarci la documentazione depositata in caso di liquidazione o insolvenza del fornitore. In caso di consegna autorizzata, il fornitore ci concede già adesso un diritto non esclusivo a tempo indeterminato a modificare il codice sorgente e a utilizzarlo, modificato o non modificato, nella stessa misura in cui siamo autorizzati all'utilizzo del software fornito.
- 9.4. Il fornitore garantisce che, in relazione alla sua fornitura, non sono stati violati diritti di terzi all'interno dell'Unione Europea. Qualora veniamo chiamati in causa da terzi per questi motivi, il fornitore è tenuto, alla prima richiesta scritta, a esonerarci da tali rivendicazioni di terzi.

Qualora l'esonero da terzi non abbia avuto luogo dopo un termine congruo, abbiamo facoltà di prendere accordi con tale terza parte, in particolare di concludere un accordo.

10. Segretezza

- 10.1. Progetti, bozze, preventivi, formule, procedimenti produttivi, know-how, altra documentazione e qualsiasi altra informazione tecnica ed economica messi a disposizione da noi o prodotti con il nostro contributo rimangono nostra proprietà intellettuale. L'utilizzo di tale documentazione al di fuori di quello conforme alle disposizioni, in particolare la cessione, la riproduzione, la pubblicazione e la messa a disposizione (inclusa la riproduzione anche solo parziale) necessita di un esplicito consenso da parte nostra.
- 10.2. Tutte le immagini, i disegni, i calcoli, i modelli e altri dati e documenti, come indicato al punto 10.1, devono essere trattati con la massima riservatezza e mantenuti segreti nei confronti di terzi, salvo che siano divulgati con il preventivo consenso scritto esplicito da parte nostra. L'obbligo di segretezza rimane valido anche dopo la conclusione del presente contratto. Esso decade tuttavia, nel caso e nella misura in cui le conoscenze contenute nelle immagini, i disegni ecc. ceduti siano diventate di dominio pubblico.

11. Diritto di ritenzione, compensazione

- 11.1. È escluso un diritto di ritenzione del fornitore per eventuali crediti.
- 11.2. La compensazione da parte del fornitore di crediti a noi spettanti è consentita solamente se computata con un credito incontestato, ovvero riconosciuto da noi per iscritto o accertato legalmente in via giudiziale.

12. Riserva di proprietà

- 12.1. Se ordiniamo parti o materiali dal fornitore, ci riserviamo la proprietà sugli stessi fino alla completa esecuzione del contratto. Una modifica o trasformazione da parte del fornitore viene eseguita per noi. In caso di trasformazione o mescolanza, acquistiamo la comproprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore della cosa da noi messa a disposizione rispetto alle altre cose trasformate al momento della lavorazione.
- 12.2. La merce ci viene ceduta senza condizioni e senza tener conto del pagamento del relativo compenso. Una riserva di proprietà dichiarata nei nostri confronti è inefficace.

13. Responsabilità del produttore

- 13.1. Nella misura in cui il fornitore sia responsabile di un danno da prodotto, è tenuto a esonerarci da richieste di risarcimento danni di terzi alla prima richiesta nella misura in cui la causa rientri nel suo settore di controllo e organizzativo ed egli ne risponda personalmente nel rapporto esterno.
- 13.2. Nel quadro del suo obbligo di esonero, il fornitore deve anche rimborsarci eventuali spese sorte in conseguenza di, o in relazione a, un'azione di richiamo da noi intrapresa. Informeremo il fornitore del contenuto e l'entità delle misure di richiamo da eseguire per quanto possibile e ragionevole e gli daremo la possibilità di prendere una posizione. Sono fatti salvi ulteriori diritti di legge.
- 13.3. Il fornitore deve stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile prodotti con una somma assicurata sufficiente. Il fornitore è tenuto a dimostrarci, su richiesta, l'esistenza della copertura assicurativa.
- 13.4. Il fornitore risponde di tutti i danni sorti in relazione alle sue prestazioni per violazioni di norme di diritto dell'ambiente (come ad es. leggi sulla protezione dalle immissioni, leggi sul trattamento degli oli esausti e delle acque, leggi sullo smaltimento dei rifiuti e/o decreti integrativi delle stesse). In tale contesto, egli è tenuto a esonerarci da tutte le

eventuali richieste di risarcimento danni di terzi alla prima richiesta scritta. Inoltre deve assumersi le spese del danno e dell'interruzione dell'attività da noi subiti.

14. Considerazioni generali

- 14.1. Qualora singole parti delle presenti CGA siano o diventino inefficaci, l'applicabilità delle parti rimanenti rimane inalterata. Noi, come pure il cliente aziendale, ci impegniamo già adesso congiuntamente, partendo dal presupposto di una buona fede delle parti contraenti, ad adottare una regolamentazione sostitutiva che si avvicini il più possibile al risultato economico della previsione inefficace.
- 14.2. In caso di differenze linguistiche tra la versione tedesca, inglese e italiana delle CGA in oggetto, fa fede la versione tedesca.
- 14.3. Trova applicazione il diritto austriaco ad esclusione di norme di rinvio. È ugualmente esclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ("CISG").
- 14.4. Foro competente per tutte le controversie sorte dal rapporto contrattuale o da contratti futuri tra noi e il cliente aziendale è il tribunale competente in materia per il distretto di Innsbruck.
- 14.5. In caso di controversie che non possano essere regolate di comune accordo, si dovranno inizialmente coinvolgere mediatori (creditizi) iscritti nell'apposito registro (legge sulla mediazione civile, "ZivMediatG") per la composizione stragiudiziale del conflitto. Qualora fosse impossibile trovare un accordo sulla scelta dei mediatori creditizi o sui contenuti, azioni legali saranno avviate non prima di un mese dal fallimento delle trattative. Tutte le spese necessarie sostenute per la mediazione precedente, in particolare anche quelle per un giureconsulto, possono essere pretese, secondo accordo, in un procedimento giudiziario o arbitrale come spese preprocessuali.
- 14.6. Luogo d'esecuzione nel rapporto d'impresa bilaterale è la sede dell'imprenditore.